

38 - Delibera del Consiglio

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 38 DD. 16 dicembre 2019

OGGETTO: Nomina del Revisore dei Conti. Triennio 2020-2022.

Si dà atto che nel corso della trattazione del presente punto all'ordine del giorno entra in aula il Consigliere Curzel Emanuele. (presenti 14 consiglieri)

Il Presidente comunica che:

- la legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*), prevede al comma 2 dell'art. 18 "Organizzazione, personale e contabilità delle comunità" che "Con regolamento sono definiti i principi che informano la disciplina della contabilità e dei bilanci delle comunità. Fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano, ove compatibili, le norme regionali e provinciali relative alla contabilità dei comuni nonché quelle previste dagli statuti e dai regolamenti della comunità, fatto salvo per le norme relative alla contabilità economica che fino all'entrata in vigore del regolamento si applicano esclusivamente alle comunità con comuni di dimensioni demografiche superiori ai cinquemila abitanti";
- il regolamento previsto dalla legge non è ancora stato emanato e pertanto anche in materia di revisione contabile continuano ad applicarsi le norme regionali stabilite per i comuni nonché quelle previste nello Statuto e nel regolamento di contabilità della Comunità;
- l'articolo 37 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L prevede che negli Enti istituiti ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 22 marzo 1974 n. 279 (già Comprensori ora Comunità) la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore secondo le norme previste dal Titolo VI del medesimo D.P.R.G. n. 8/L;
- l'articolo 207 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, dispone che l'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dalla data stabilita dalla delibera di nomina e i suoi membri sono rieleggibili continuativamente una sola volta;
- l'articolo 209 del Codice degli Enti Locali, precisa che la carica di revisore è incompatibile con quella di amministratore o di revisore dei conti di forme associative o di cooperazione intercomunali, di aziende speciali o società di capitali che gestiscono servizi pubblici nel territorio del comune;
- l'articolo 31 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L, stabilisce che ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi e che l'affidamento dell'incarico di revisore è subordinato alla dichiarazione con la quale il soggetto attesta il rispetto di tali limiti.

II TITOLO III – *ORGANI ISTITUZIONALI*, CAPO III – *ALTRI ORGANI*, dello Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol, all'articolo 39, *Organo di revisione economico-finanziaria*, recita:

1. "La revisione economico-finanziaria della Comunità è assegnata ad un revisore eletto dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e scelto tra i soggetti iscritti all'Albo dei revisori contabili.
2. Si applicano al revisore, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge regionale per l'organo di revisione dei Comuni.
3. Il revisore, su richiesta del Presidente, ha l'obbligo di partecipare alle sedute del Comitato

Esecutivo e del Consiglio, anche per relazionare su specifici argomenti.”

II TITOLO X – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI: del medesimo Statuto, all’Art. 77. Norme transitorie e finali, dispone che “1. Gli atti regolamentari e di organizzazione del Comprensorio Alta Valsugana si applicano, in quanto compatibili, fino all’entrata in vigore della corrispondente disciplina adottata dalla Comunità”.

Il Regolamento di contabilità del Comprensorio, approvato con deliberazione dell’Assemblea comprensoriale n. 27 dd. 11 dicembre 2000, disciplina la materia della revisione economico – finanziaria al Titolo VI, in particolare:

- l’art. 71 di detto Regolamento dispone che “1. La revisione economico finanziaria è affidata ad un organo di revisione composto da un revisore, iscritto al registro dei revisori contabili, eletto dall’Assemblea comprensoriale a maggioranza assoluta dei suoi membri.”;
- mentre il successivo art. 72 prevede che “1. L’organo di revisione dura in carica tre anni a decorrere dall’esecutività della delibera di nomina ed è rieleggibile una sola volta. Qualora l’esecutività del provvedimento di nomina decorra prima della scadenza dell’organo in carica, il nuovo incarico è assunto dopo tale data. 2. Nel caso in cui l’assemblea non provveda alla nomina entro la scadenza dell’incarico triennale, questo è prorogato per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno di scadenza dell’incarico medesimo”.

Il Consiglio della Comunità, con provvedimento n. 33 dd. 12 dicembre 2016, aveva eletto Revisore dei conti della Comunità Alta Valsugana e Bersntol il dott. Marcello Condini.

Preso atto che l’incarico conferito al dott. Marcello Condini scade il 31 dicembre 2019 e che lo stesso con nota dd. 31 ottobre 2019, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 23258/2.8, di data 11 novembre 2019, ha comunicato l’impossibilità del rinnovo dell’incarico di Revisore dei Conti per il triennio 2020-2022.

Dato atto che della procedura di nomina dell’organo di revisione economico-finanziaria dell’ente è stata data comunicazione con pubblicazione dell’avviso di “*conferimento incarico di revisore dei conti*” prot. n. 23598 dd. 13 novembre 2019.

Viste le candidature presentate entro il termine del 28 novembre 2019 che risultano nel numero di quattro.

Considerato che previa verifica dei curriculum presentati è stato verbalmente contattato il dott. Mauro Angeli che con nota prot. n. 25881 di data 9 dicembre 2019 ha dato la sua disponibilità a ricoprire l’incarico di Revisore dei Conti della Comunità Alta Valsugana e Bersntol per tre anni, svolgendo altresì delle attività aggiuntive.

Preso atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione circa l’assenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità alla carica di cui all’art. 209 del Codice degli Enti locali anche con riferimento al cumulo di incarichi di cui all’art. 31 del DPGReg. 27 ottobre 1999 n. 8/L;

Ritenuto pertanto di proporre il nuovo incarico triennale con un corrispettivo annuale di Euro 6.000,00.=, oltre ad I.V.A ed oneri di legge e comprensivo di spese trasporto e indennità di trasferta, in considerazione delle attività aggiuntive richieste al nuovo Revisore dei Conti ed equiparando l’importo al compenso massimo annuo lordo attribuibile ai Revisori dei Conti per i comuni da 3001 a 5000 abitanti, come stabilito dall’articolo 4 del Regolamento sul trattamento economico dei revisori dei conti dei Comuni, approvato con D.P.G.R. di data 20 maggio 1993

n. 7/L, che disciplina la possibilità di aumento dei compensi massimi annui lordi fissati dalla Regione Autonoma Trentino Alto Adige con D.P.G.R. n. 9/L di data 16 luglio 2002, successivamente modificato con D.P.G.R. n. 12/L di data 29 agosto 2002,

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA'

sentita la proposta del Presidente e convenuto sulla medesima;

vista la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e lo Statuto della Comunità Alta Valsugana e Bersntol;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

visto il Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, approvato dal Consiglio con deliberazione n. 31 dd. 13 novembre 2018 e successive variazioni;

vista la Legge Regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e s.m. ed int. e la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;

visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione assembleare n. 27 dd. 11 dicembre 2000 e s.m. ed int.;

accertata la propria competenza all'adozione della presente deliberazione, in conformità a quanto disposto dallo Statuto della Comunità, dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione assembleare n. 9 di data 5 maggio 2003 e ss.mm., dalla deliberazione della Giunta comprensoriale n. 109 di data 29 maggio 2008 e dal Piano esecutivo di gestione approvato dal Comitato Esecutivo con deliberazione n. 142 di data 3 dicembre 2018;

visti i seguenti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente provvedimento:

- effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di delibera, in data 9 dicembre 2019 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa ai sensi dell'articolo 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA
GENERALE, AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE
dott.ssa Mariuccia Cemin

- effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, in data 10 dicembre 2019 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della

medesima, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
dott.ssa Luisa Pedrinolli

Svoltasi la discussione come da verbale di seduta.

Con 11 voti favorevoli, 0 contrari e 3 astenuti, espressi con voto palese e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. di eleggere, per quanto espresso in premessa, quale Revisore dei Conti della Comunità Alta Valsugana e Bersntol il dott. Mauro Angeli, nato a Trento il 23 gennaio 1970, con studio in Via del Travaì, 46 – 38122 Trento, C.F. NGLMRA70A23L378R e P.IVA 01535140220 con la decorrenza di cui al successivo punto 2, dando atto che nei confronti dello stesso non sussistono motivi di incompatibilità o ineleggibilità;
2. di dare atto che il medesimo rimarrà in carica, per il disposto dell'articolo 207 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, per la durata di tre anni, a decorrere dal 1 gennaio 2020, giorno successivo alla scadenza dell'incarico conferito al dott. Marcello Condini;
3. di attribuire per l'espletamento dell'incarico al dott. Mauro Angeli un compenso, su base annua, pari ad Euro (6.000,00.=) seimila/00, oltre ad I.V.A. ed oneri di legge e comprensivo di spese trasporto e indennità di trasferta;
4. di riservare a separato provvedimento del Comitato Esecutivo il prelievo dal fondo di riserva per procedere con l'impegno di spesa;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - opposizione al Comitato Esecutivo, entro il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3.5.2018 n. 2;
 - ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;richiamando per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, la tutela processuale di cui agli articoli 119 e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, per effetto della quale il ricorso al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.